

AVVOCATO
FRANCESCA CLERICO'
Via Armellini, 1/b - 05100 Terni
tel. 0744.432001 fax 0744.436582

TRIBUNALE DI TERNI
AVVISO DI VENDITA DELEGATA

Esecuzione Immobiliare N. 217/2014 Reg.

Giudice dell'Esecuzione: Dott.ssa Natalia Giubilei

Custode giudiziario delegato alle operazioni di vendita: Avv. Francesca Clericò

Il Professionista delegato avv. Francesca Clericò, nella procedura esecutiva n. 217/2014 proposta da Crediumbria Banca di Credito Cooperativo, vista l'ordinanza di vendita e delega delle operazioni emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Terni in data 9/2/2017 ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c.;

ritenuto necessario fissare la vendita dei beni pignorati;
visti gli art. 569, 570 e ss. c.p.c.

AVVISA

che il giorno **18 ottobre 2017 ore 9,30 presso Palazzo di Giustizia di Terni, Corso del Popolo n. 40, piano 2, sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni**, previa apertura delle buste pervenute, si terrà la

VENDITA SENZA INCANTO

dei seguenti immobili:

LOTTO UNICO

CORPO A - Porzione di fabbricato urbano sito in Città della Pieve (Pg) frazione Moiano vocabolo Palazzone n. 48 svolgentesi su tre livelli, della superficie complessiva di mq 106 circa, composto da: due vani e sottoscala al piano terra, con accesso diretto da una corte comune; cucina, ripostiglio e sottoscala al piano primo; due camere e un bagno al piano secondo; soffitta al piano terzo; si precisa che l'accesso ai piani superiori è da una terrazza comune con l'abitazione adiacente e che le scale che collegano piano primo e secondo sono in comune con la proprietà adiacente. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Città della Pieve al foglio 7 particella 144 sub 21, cat A/3, classe 3 vani 5,5, rendita catastale euro 383,47.

CORPO B - Porzione di fabbricato urbano sito in Città della Pieve (Pg) frazione Moiano vocabolo Palazzone, sito al piano terra censito come magazzino distinto al Catasto Fabbricati del

Comune di Città della Pieve al foglio 7 particella 144 sub 23, cat C/2, classe 3, mq 28, rendita catastale euro 62,18.

CORPO C - Rate di terreno agricolo site in Città della Pieve (Pg) frazione Moiano vocabolo Palazzone della superficie complessiva di mq. 4.745 con sovrastante annesso agricolo insistente sulla particella 149, distinte al Catasto Terreni del Comune di Città della Pieve al foglio 7 particelle: 149 di ha 0.02.90; 150 di ha 0.37.75, r.d.euro 15,60, r.a.euro 16,57; 379 di ha 0.04.20, r.d.euro 1,74, r.a.euro 1,84; 457 di ha 0.02.60, r.d.euro 1,07, r.a.euro 1,14.

Si precisa che il tecnico ha riscontrato irregolarità urbanistico/catastali per le quali si rimanda alla perizia di stima, i cui costi sono stati detratti dal prezzo di stima.

L'immobile è libero.

Prezzo base per la vendita senza incanto: euro 25.000,00.

Valore dell'immobile: euro 48.469,87.

Prezzo minimo: euro 18.750,00

Aumenti previsti in caso di gara: euro 1.000,00

DISCIPLINA DELLA VENDITA

Modalità e termine per la presentazione delle offerte

1. Le offerte di acquisto potranno essere presentate **presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni, Corso del popolo n. 40, entro le ore 11,00 del 17 ottobre 2017** giorno precedente la data fissata per l'esame delle offerte e per la vendita.

L'offerta deve essere presentata in busta chiusa; sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può essere anche persona diversa dall'offerente), il nome del Giudice titolare della procedura e del Professionista e la data della vendita; nessuna altra indicazione deve essere apposta sulla busta.

2. L'offerta, da presentarsi corredata da una marca da bollo da euro 16,00 e ulteriori due marche da bollo da euro 2,00 ciascuna per un totale di euro 20,00, dovrà contenere:

- a. il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile e il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
- b. i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- c. l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo);

d. il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione; non sono ammesse proroghe nè pagamenti in forma rateale. Ma il termine soggiace alla sospensione feriale;

e. l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;

f. la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa.

L'offerta può essere formulata dall'offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale; non è ritenuta ammissibile l'offerta di acquisto a mezzo mandatario o procuratore speciale.

3. Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad es. box, posti auto, cantine), si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto.

4. All'offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile o un vaglia postale non trasferibile intestato a "Tribunale di Terni – Proc. n. 217/2014" per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo; ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del punto che precede, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.

Ai sensi dell'art. 571 co. 2 cpc l'offerta non sarà considerata efficace se perviene oltre il termine indicato; se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza; se l'offerente non presta cauzione, con le modalità e nella misura indicate.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 571 cpc l'offerta presentata è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.

6. L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato e alle spese generali della fase di trasferimento, ai sensi del D.M.227/15; il relativo importo sarà comunicato dal Professionista delegato ed il relativo pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo; le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione; il mancato versamento di tali somme nel termine indicato, comporterà, previa trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti di competenza, la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui all'art. 587 co. 2 cpc (richiamato dall'art. 574 co.3 cpc).

7. Salvo quanto disposto nel successivo punto 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese come indicate nel punto 6, dovranno essere versati, entro il termine indicato nell'offerta, mediante deposito presso il Professionista di assegni circolari non trasferibili, o di vaglia postali non trasferibili, intestati a "Tribunale di Terni – Proc. n. 217/2014", oppure tramite bonifico bancario.

8. Ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal DPR 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385, il delegato provvederà a versare direttamente all'Istituto mutuante ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs., la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura (così come riepilogato nella nota di cui al successivo punto 9); al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, dovrà comunque essere trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese in prededuzione; ove il saldo dovuto sia superiore al credito vantato dal creditore fondiario in via ipotecaria, il relativo residuo dovrà essere versato con le modalità già indicate.

9. Nel caso di cui al precedente punto 8 si assegna sin d'ora al creditore mutuante (fondiario) termine di 10 giorni dall'aggiudicazione per il deposito in cancelleria della nota riepilogativa del proprio credito; si ribadisce che il termine per il versamento del prezzo decorrerà comunque dalla data di aggiudicazione e dovrà compiersi secondo le modalità indicate dal Professionista delegato, il quale provvederà, poi, a soddisfare la richiesta di pagamento diretto del fondiario.

10. In caso di mancato versamento del saldo prezzo (comprensivo degli oneri tributari quantificati dal custode, posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima ad estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione (il mancato pagamento a mani del creditore mutuante fondiario ai sensi dei precedenti punti 8 e 9 determina quelle stesse conseguenze). Si avvisa che ai sensi dell'art. 587 cpc, in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza.

11. Le buste saranno aperte alla presenza degli offerenti nel giorno e nell'ora indicate nell'ordinanza di vendita; qualora vi sia un'unica offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tal caso il professionista dovrà rimettere gli atti al Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto. Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide

(si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a euro 1.000,00; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto sopra indicato; se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo; al termine della gara il professionista dovrà restituire ai partecipanti non aggiudicatari gli assegni.

12.Laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 cpc, se il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza, non si fa luogo alla vendita e si procede all'assegnazione; si procede ad assegnazione anche laddove, all'esito della gara, il prezzo raggiunto sia inferiore al prezzo base; a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per la vendita. Laddove l'istanza di assegnazione ai sensi dell'art. 590 bis cpc è presentata a favore di un terzo, il delegato dovrà verificare che entro 5 giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia presentato in Cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta da quest'ultimo di volerne profittare. In tal caso il decreto di trasferimento dovrà essere predisposto in favore del terzo; in mancanza l'aggiudicazione diverrà definitiva a carico del creditore.

13.L'offerente è tenuto a partecipare personalmente all'udienza; in caso di impossibilità a partecipare, potrà intervenire un rappresentante munito di delega scritta e firmata.

14.In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dell'aggiudicatario, fermo il termine massimo di 120 giorni.

15.Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

16.Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario, o di assegno circolare non trasferibile, o di vaglia postale non trasferibile, da consegnare nelle mani del professionista delegato, intestato a "Tribunale di Terni -

Proc. n. 217/2014; si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al custode delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal custode delegato, su autorizzazione del Giudice dell'esecuzione, direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 cpc, una specifica clausola di autorizzazione in tal senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

-La vendita avviene a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze e dipendenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dal Geom. Marco Mecarelli (studio in Terni Via Giannelli n. 51 – Tel. 0744.403150), consultabile sui siti internet www.tribunale.terni.it; www.asteannunci.it anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene e senza alcuna garanzia per evizione, molestie e pretese di eventuali conduttori;

la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi ad esempio quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

-Gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario.

-L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a carico della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà metà del compenso del professionista delegato).

Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28/2/1985, come integrato e modificato dall'art. 46 del DPR 380/2001, purchè presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Ai sensi dell'art. 173 quater disp. attuaz. cpc, nonché ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico di cui al DPR 380/2001 e di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni, si precisa che dalla citata perizia di stima si evince che l'immobile è stato edificato in

data anteriore al 1 settembre 1967 e ristrutturato giusta autorizzazione edilizia rilasciata in data 12/9/1986 n. 7254.

Si indica la destinazione urbanistica del terreno sopra descritto risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 T.U. Edilizia di cui al DPR 380/2001: Prescrizioni urbanistiche per effetto del piano Regolatore Generale: Fg. 7 part. 149 – Zone residenziali di valore ambientale – BO – (Art. 13 N.T.A.). Fg. 7 part. 150 (parte superficie), 379 (parte superficie) – Zone destinate ad uso agricoli – E2 – (Art. 33 N.T.A.). Fg. 7 part. 150 (rimanenza di superficie), 379 (rimanenza di superficie), 457 – Zone di rispetto – VR – (Art. 25 N.T.A.).

Utilizzazione:

.Per l'utilizzazione dei terreni aventi la destinazione "BO" non è richiesta l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi fatta eccezione per alcuni interventi contemplati dalle N.T.A. di riferimento;

.Per l'utilizzazione dei terreni aventi la destinazione "E2" e "VR" non è richiesta l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi;

.I terreni aventi la destinazione "E2" sono soggetti alle norme dello "Spazio rurale" di cui alla sezione III, capo I, Titolo IV della L.R. 21/1/2015 n. 1;

.I terreni sopra indicati non rientrano tra quelli di cui all'art. 10, comma 1 della L. 21.11.2000 n. 353 (Zone boscate e pascoli percorsi dal fuoco).

Prescrizioni urbanistiche per effetto del nuovo Piano Regolatore Generale Parte Strutturale:

Fg. 7 part. 149 – Centri rurali minori - Ram – (Titolo IV – Capo I - Sistema insediativo – Art. 59 N.T.A.);

Fg. 7 part. 150 (parte superficie) - Ambiti di rispetto urbano – MR - (Titolo IV – Capo I - Sistema insediativo);

Fg. 7 part. 150 (rimanenza di superficie), 379, 457 – Ambiti e corridoi infrastrutturali - (Titolo III – Capo I – Disciplina dello spazio rurale – Art. 52 e 53 N.T.A.).

In ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 46 comma 5 del citato testo unico edilizia e di cui all'art. 40 comma 6 della citata legge 28 febbraio 1985 n. 47.

La pubblicità, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dall'ordinanza di vendita emessa dal Giudice delle esecuzioni in data 9/2/2017, anch'essa consultabile sui siti internet www.tribunale.terni.it e www.asteannunci.it.


Tutte le attività, che, a norma degli articolo 571 e seguenti cpc, devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell'esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal sottoscritto professionista delegato presso il proprio studio (ad eccezione della ricezione delle offerte di acquisto che vanno presentate presso la Cancelleria delle Esecuzioni

Immobiliari del Tribunale di Terni e della vendita che si svolge presso il Palazzo di Giustizia di Terni).

Maggiori informazioni sono altresì reperibili presso il custode delegato avv. Francesca Clericò (0744/432001) e presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Terni (0744/3981 centralino), nonchè tramite il numero verde di call center 800630663.

Terni, li 30 maggio 2017

Il custode delegato Avv. Francesca Clericò

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesca Clericò', written in a cursive style.